DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 3

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilita'. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".

Versione in vigore dal 6 ottobre 1996, non più in vigore dal 5 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-516-1996/art-3-disposizioni-relative-ai-casi-di-sospensione-cautelare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it